

8979/96

LIMITE

PUBLIC 8

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Giugno 1996

Il presente documento contiene nell'allegato un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel giugno 1996 ed è corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- GIUGNO 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
1930a sessione del Consiglio "Lavoro e Affari sociali" del 3 giugno 1996			
Direttiva del Consiglio concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES	6690/96 6690/1/96 REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) 6690/2/96 REV 2 (s)	54/96, 55/96, 56/96, 57/96, 58/96, 59/96	
Direttiva del Consiglio relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose	7220/2/95 REV 2 7220/3/95 REV 3 (fi,s)	60/96, 61/96, 62/96	Contro UK Astensione L
1935a sessione del Consiglio "Pesca" del 10 giugno 1996			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari	PE-CONS 3609/96 + COR 1 (s)		Contro I
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (pesca dello spratto nello Skagerrak e nel Kattegat)	7836/96		
1938a sessione del Consiglio "Energia" del 20 giugno 1996			
Regolamento (CE) del Consiglio relativo all'aiuto umanitario	7307/1/96 REV 1	63/96, 64/96, 65/96, 66/96, 67/96	
Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo	7421/1/96 REV 1	68/96, 69/96, 70/96, 71/96, 72/96, 73/96, 74/96, 75/96, 76/96, 77/96, 78/96, 79/96, 80/96, 81/96, 82/96, 83/96,	Contro D, E

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- GIUGNO 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI DEFINITIVI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio che modifica la decisione n. 94/807/CE, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)	7781/96		
1939a sessione del Consiglio "Ambiente" del 25/26 marzo 1996			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ottava modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Sigla CE)	PE-CONS 3610/96		
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati o destinati ad essere impiegati sui o nei prodotti alimentari	PE-CONS 3611/96	84/96, 85/96, 86/96	Astensione F
1940a sessione del Consiglio "Agricoltura" del 24-27 giugno 1996			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia"	8207/96	87/96	Contro B, D, NL, A
Regolamenti del Consiglio		88/96, 89/96, 90/96	
- regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate - regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve	8472/96 8473/96 + COR 1 (d)		

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- GIUGNO 1996 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI DEFINITIVI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
Regolamenti del Consiglio (seguito) - regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità - regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2333/92 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati	8474/96 + COR 1 (f,d,i,nl,en,dk,gr,p) 8475/96 + COR 1 (d) +COR 2 (f,d,i,nl,en,dk,gr,es,p)		
Decisione del Consiglio relativa al miglioramento delle statistiche agricole comunitarie	4868/1/96 REV 1	91/96, 92/96	Astensione D, B
Regolamento del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i cetrioli destinati alla trasformazione, il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune	10831/95 + COR 1		Contro B, EL
Regolamento del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità europea	6699/96 + COR 1 (f), + COR 2 (fi), + COR 3 (s)	93/96, 94/96, 95/96, 96/96, 97/96, 98/96, 99/96, 100/96	
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 1996, talune misure tecniche di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale	8180/96	101/96, 102/96	Contro IRL, UK
Regolamento del Consiglio che modifica, per la seconda volta, il regolamento n. 3090/95 che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale	7844/96 + COR 1 (p)		
Decisione del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell'industria europea	6713/96 + COR 1 (fi)	103/96	

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- GIUGNO 1996 -

ATTO LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE concernente il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto	8259/96 + COR 1 (en), + REV 1 (s), + REV 2 (fi)		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo	8121/96		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round	8163/96		Contro F
Direttiva del Consiglio che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE	8213/96 + COR 1(f,d,i,nl,en,dk,gr,es,p)	104/96, 105/96, 106/96, 107/96, 108/96, 109/96 110/96	Contro D, E, S
Regolamenti del Consiglio - regolamento che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 - regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo d'intervento dei bovini adulti - regolamento che fissa, per la campagna 1996/1997, i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli - regolamento che proroga la campagna lattiera 1995/1996	8239/96 8241/96 8245/96 8166/96		
Regolamento del Consiglio che modifica, per quanto riguarda le ciliegie acide, il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune	10830/96		Contro D, EL

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- GIUGNO 1996 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
1941a sessione del Consiglio "Telecomunicazioni" del 27 giugno 1996			
Decisione del Consiglio che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1996-1999)	7594/96	111/96, 112/96	
Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 3905/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali	8274/96		
Regolamento (CE) del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare	8422/96	113/96, 114/96, 115/96, 116/96	
Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli	7714/96		

DICHIARAZIONE 54/96

Forma dell'atto

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " Spetta alle istituzioni scegliere, tra gli atti vincolanti di cui all'articolo 189 del trattato CE, caso per caso, lo strumento giuridico più adatto per attuare gli accordi conclusi a livello comunitario a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale.

Il Consiglio e la Commissione ritengono che, nel caso presente, la direttiva sia lo strumento più adatto per attuare l'accordo quadro concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES."

DICHIARAZIONE 55/96

La direttiva nel suo complesso

La Commissione ha dichiarato:

- "a) La Commissione ha proposto di inserire, all'articolo 2 paragrafi 1 e 2 della direttiva, le clausole tipo figuranti nelle direttive che stabiliscono le prescrizioni minime relative alla possibilità di adozione di disposizioni più favorevoli e al non abbassamento del livello generale di protezione.

Poiché l'atto adottato è una direttiva rivolta agli Stati membri, la Commissione ritiene infatti insufficiente che l'obbligo loro imposto a tale riguardo figuri espressamente solo nell'accordo concluso tra le parti sociali.

- b) Benché spetti agli Stati membri stabilire il regime di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, queste ultime devono essere, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, effettive, proporzionali e dissuasive.
- c) La presente direttiva dovrebbe essere applicata senza alcuna discriminazione basata sulla razza, sul sesso, sulla tendenza sessuale, sul colore, sulla religione o sull'origine nazionale."

DICHIARAZIONE 56/96

Articolo 1

Il Consiglio ha dichiarato:

" L'articolo 1 riguarda il contenuto sostanziale dell'accordo quadro concluso tra le parti sociali.

L'attuazione del contenuto sostanziale dell'accordo quadro a livello comunitario su richiesta congiunta delle parti firmatarie (articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale) è disciplinata dall'articolo 2 della direttiva."

DICHIARAZIONE 57/96

Articoli 1 e 2

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

" Le disposizioni dell'accordo quadro lasciano agli Stati membri un margine di valutazione per l'attuazione a livello nazionale del congedo parentale e dell'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore."

DICHIARAZIONE 58/96

Allegato

Il Consiglio ha dichiarato:

" Il Consiglio prende atto delle spiegazioni della Commissione iscritte nel presente processo verbale."

DICHIARAZIONE 59/96

Allegato, clausola 2 punto 8

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

" L'accordo quadro contiene la constatazione che "tutte le questioni di sicurezza sociale legate al presente accordo dovranno essere esaminate e determinate dagli Stati membri secondo la legge nazionale", ribadendo in tal modo la competenza degli Stati membri in questo settore."

DICHIARAZIONE 60/96

Progetto di direttiva nel suo insieme

- a) "La Commissione dichiara che presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, eventualmente accompagnata da una proposta volta ad ampliarne il campo d'applicazione."
- b) "La Commissione dichiara che, entro il 31 dicembre 1997, presenterà al Consiglio una proposta di direttiva intesa a definire le condizioni uniformi di formazione dei consulenti e di rilascio del certificato di modello comunitario."

DICHIARAZIONE 61/96

Articolo 1

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la presente direttiva riguarda le imprese che effettuano operazioni di carico e/o scarico delle merci pericolose unicamente quando tali operazioni incidono sulla sicurezza del trasporto; ne sono quindi escluse le imprese che effettuano lo scarico della merce nel luogo di destinazione finale."

DICHIARAZIONE 62/96

Articolo 4, paragrafo 2

- a) "Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, la funzione di consulente, nel quadro della distribuzione delle materie pericolose di cui all'allegato A della direttiva 94/55/CE, può essere automaticamente svolta dal consulente dell'impresa per la quale la distribuzione è stata effettuata."
- b) "Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, la funzione di consulente sia svolta da una persona che non appartiene all'impresa, tale persona può altresì appartenere ad un organismo pubblico locale."

DICHIARAZIONE 63/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

"A seconda della circostanze, potrebbe essere preso in considerazione un aiuto alle popolazioni di paesi ad alto reddito in caso di catastrofi naturali, ma per importi modesti, in particolare se le autorità del paese interessato ritengono che l'aiuto comunitario possa completare, segnatamente dal punto di vista logistico, gli sforzi locali."

DICHIARAZIONE 64/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 2, lettera c)

"È escluso che l'aiuto umanitario della Comunità serva a finanziare gli scopi militari delle parti di un conflitto o di una di esse o le azioni militari di mantenimento o di promozione della pace."

DICHIARAZIONE 65/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

"Nel quadro dell'azione umanitaria della Commissione e tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia e la qualità dell'aiuto umanitario, la Commissione si adopererà al fine di rafforzare la cooperazione con le ONG e di ampliare la rete delle ONG degli Stati membri che con essa collaborano in tale settore."

DICHIARAZIONE 66/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 9

"La Commissione rammenta che può gestire, conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore, i fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo modalità amministrative e se possibile omogenee, convenute in precedenza tra la Commissione e lo Stato membro interessato."

DICHIARAZIONE 67/96

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione, nel quadro della sua azione umanitaria e tenendo conto della necessità di garantire la partecipazione delle organizzazioni umanitarie che operano con essa nel settore, provvederà a organizzare una riunione annuale d'informazione, allo scopo di esaminare le strategie di lavoro comune, preparare i lavori successivi e valutare i risultati delle azioni realizzate congiuntamente. Gli Stati membri saranno tenuti informati delle conclusioni di tale riunione."

DICHIARAZIONE 68/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono della necessità di garantire la coerenza tra gli accordi di libero scambio con un paese terzo ed il regime SPG vigente."

DICHIARAZIONE 69/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono della necessità di esaminare la questione dell'applicazione dell'SPG agricolo a decorrere dal 1° gennaio 1997 allo stesso titolo alla Croazia, alla Bosnia-Erzegovina, alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia ed alla Repubblica federale di Jugoslavia."

DICHIARAZIONE 70/96

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che, nel quadro dei negoziati relativi alla creazione di zone di libero scambio con i partner che attualmente beneficiano dell'SPG, provvederà con particolare cura ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di neutralità degli effetti del nuovo schema."

DICHIARAZIONE 71/96

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che i termini "accesso al mercato", di cui al quinto trattino dell'articolo 9 del regolamento, comprendono tutti i regimi di importazione, inclusi i regimi di transito."

DICHIARAZIONE 72/96

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione, dato il carattere sensibile del mercato dei meloni (NC 08 07), si impegna a sorvegliare mensilmente le importazioni di questi prodotti che beneficiano del regime SPG."

DICHIARAZIONE 73/96

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito accoglie con favore il passaggio a uno schema più equo e chiaro, basato sulle tariffe, senza restrizioni quantitative e contenente disposizioni secondo cui i beneficiari più ricchi devono essere esclusi dallo schema se diventano più prosperi. Il Regno Unito accoglie altresì con favore le disposizioni che consentono ai paesi meno progrediti l'accesso in esenzione doganale per i prodotti che figurano nello schema. Il Regno Unito ritiene tuttavia che, come per lo schema industriale, la Comunità si sia lasciata sfuggire un'occasione per creare uno schema molto più semplice e più liberale".

DICHIARAZIONE 74/96

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito non reputa né opportuno né fattibile collegare la concessione di incentivi commerciali speciali o l'imposizione di sanzioni commerciali direttamente all'applicazione delle convenzioni di Ginevra e dell'OIL. Il problema del collegamento fra misure commerciali e norme del lavoro è esaurientemente discusso in sede OIL e OCSE. A giudizio del Regno Unito, poiché nessuna disposizione del regolamento instaura siffatto collegamento indipendentemente da dette discussioni di più ampia portata, la Comunità deve attenderne l'esito prima di considerare qualsivoglia iniziativa ai sensi dell'SPG".

DICHIARAZIONE 75/96

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito rileva che i riferimenti a talune convenzioni di Ginevra e dell'OIL, contenuti nel regolamento, non implicano nessuna competenza comunitaria sull'oggetto di tali convenzioni".

La delegazione olandese ha aderito a questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE 76/96

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito esprime la sua preoccupazione per il fatto che negli schemi speciali concessi ai paesi andini e centroamericani figurano alcune eccezioni. Il Regno Unito deplora in particolare che i gamberetti d'acqua calda non beneficino più dell'esenzione doganale applicabile fino al 1995. Ritiene inoltre che occorra permettere un aumento degli attuali livelli del commercio preferenziale di conserve di tonno per far fronte alla domanda."

DICHIARAZIONE 77/96

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito riconosce l'importanza che i paesi andini e centroamericani annettono agli schemi speciali quali contributo alla loro lotta contro il narcotraffico. Ritiene pertanto che sia particolarmente importante un controllo rigoroso dell'efficacia di questi schemi anche per quanto riguarda il loro apporto nel promuovere le colture alternative. Nel contempo il Regno Unito ritiene essenziale garantire che gli schemi speciali siano coerenti con l'impostazione generale dell'UE in materia di stupefacenti. Di conseguenza esso si compiace della disponibilità, manifestata dalla Commissione durante i lavori del gruppo SPG, di esaminare il problema quando sarà sollevato da uno Stato membro nel Comitato SPG."

La delegazione olandese ha aderito a questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE 78/96

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito constata che la data di applicazione del nuovo schema di preferenze generalizzate nel settore agricolo è fissata a oltre sei mesi a decorrere dalla data di adozione e ritiene che ciò debba costituire un precedente per future revisioni dello schema SPG."

La delegazione olandese ha aderito a questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE 79/96

Dichiarazione della delegazione francese

"Nel contesto della relazione annuale della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, la Francia prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione di fare un bilancio per quanto riguarda la sostituzione di colture alternative alle piantagioni che contribuiscono alla produzione di droga, nonché le ripercussioni sull'evoluzione delle esportazioni verso la Comunità. Essa annetterà la massima importanza al fatto che l'attribuzione del SPG "droga" sia accompagnato da un rigoroso controllo degli sforzi compiuti dai paesi interessati contro il traffico di droga."

La delegazione greca ha aderito a questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE 80/96

Dichiarazione della delegazione francese

"La Francia prende atto dell'impegno della Commissione di sorvegliare mensilmente le importazioni di meloni nella Comunità che beneficiano del regime speciale. Tenuto conto dell'estrema sensibilità di tale prodotto per i dipartimenti d'oltremare, la Francia invita la Commissione a tener conto della necessità di sostenere lo sviluppo delle colture alternative nelle regioni ultraperiferiche."

DICHIARAZIONE 81/96

Dichiarazione della delegazione francese

"La Francia sottolinea la sensibilità del settore di produzione del tonno europeo (produzione e trasformazione). Essa invita la Commissione a seguire attentamente l'evoluzione del settore, alla luce soprattutto delle incidenze del SPG "droga" su di esso. In tale ambito essa invita la Commissione a prendere tutti i provvedimenti necessari per favorirne lo sviluppo ed evitare qualsiasi degradazione della situazione."

DICHIARAZIONE 82/96

Dichiarazione della delegazione francese

"Soprattutto ai fini dell'efficacia delle politiche commerciali e di sviluppo della Comunità, la Francia rammenta l'importanza che essa annette al fatto che sia assicurata la coerenza delle concessioni accordate ai paesi terzi nel quadro del SPG da un lato e negli accordi commerciali stipulati dalla Comunità dall'altro."

DICHIARAZIONE 83/96

Dichiarazione della delegazione danese

"La Danimarca accoglie con favore il passaggio a uno schema tariffario più equo e più chiaro, senza restrizioni quantitative e contenente disposizioni che prevedano modalità per l'esclusione dei beneficiari più ricchi in funzione dell'incremento della loro prosperità. La Danimarca accoglie altresì con favore le disposizioni che consentono ai paesi meno progrediti l'accesso, in esenzione dai dazi, per i prodotti compresi nello schema. Essa ritiene tuttavia, come per lo schema industriale, che la Comunità si sia lasciata sfuggire un'occasione per creare uno schema molto più semplice e più liberale."

La delegazione olandese ha aderito a questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE 84/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ARTICOLI 3 E 4

Per quanto riguarda la redazione di un elenco positivo per le sostanze aromatizzanti che possono essere impiegate nella fabbricazione dei prodotti alimentari, la Commissione pubblicherà un repertorio di sostanze aromatizzanti e un elenco positivo definitivo. La Commissione non intende pubblicare elenchi positivi provvisori o incompleti.

La Commissione dichiara che non possono essere commercializzate né impiegate nella Comunità le sostanze aromatizzanti che, a seguito di una valutazione effettuata conformemente all'articolo 4, non possono essere ammesse nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 2.

DICHIARAZIONE 85/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione deplora che il Consiglio non abbia adottato la procedura del Comitato consultivo per le misure esecutive previste in un settore disciplinato dall'articolo 100 A, contrariamente agli impegni assunti nella dichiarazione allegata all'atto unico europeo di riservare un'importanza preponderante al Comitato consultivo nell'ambito del mercato interno. Inoltre la procedura del comitato di regolamentazione con "contre-filet" adottata dal Consiglio non garantisce, nella fattispecie, che sia adottata in ogni caso una decisione.

DICHIARAZIONE 86/96

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA

A seguito delle dichiarazioni della Commissione europea nel Consiglio "Mercato interno" del 23 novembre 1995, la delegazione tedesca sottolinea che, prima di essere messe in circolazione, le sostanze aromatizzanti prodotte mediante tecniche genetiche devono essere esaminate dal comitato scientifico per i prodotti alimentari.

DICHIARAZIONE 87/96

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono il carattere eccezionale della necessità di prorogare per il 1996, per l'ultima volta, la deroga introdotta dal regolamento del Consiglio n. 1571/93 all'articolo 5, primo comma del regolamento n. 1883/78."

DICHIARAZIONE 88/96

Regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 (segnatamente articolo 1, paragrafo 2, lettera a))

"Il Consiglio e la Commissione convengono sull'opportunità di riesaminare le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2392/89 (designazione dei vini e dei mosti) al fine di prevedere che le informazioni concernenti le condizioni della viticoltura che sono all'origine di un vino, ivi comprese, all'occorrenza, le varietà di vite utilizzate, non figurino sull'etichetta che contiene le indicazioni obbligatorie, e rimangano fuori dal suo campo visivo."

DICHIARAZIONE 89/96

Regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2333/92
(articolo 1, paragrafo 8, lettera b))

"La Commissione, in considerazione delle perturbazioni constatate su taluni mercati dei vini spumanti a seguito dell'offerta di prodotti che non rispondono a tale definizione ma la cui presentazione può indurre in errore il consumatore, si impegna a sottoporre quanto prima all'esame del Comitato di gestione dei vini un appropriato progetto di regolamento, in applicazione delle nuove disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2333/92."

DICHIARAZIONE 90/96

Regolamenti sulla designazione nel loro insieme

"Il Consiglio ritiene che l'indicazione del titolo alcolometrico in forma facoltativa aggiuntiva al dispositivo obbligatorio vigente (gradazione alcolica in volume) si potrebbe rivelare interessante per il consumatore qualora un sistema siffatto fosse armonizzato sul piano comunitario per l'insieme delle bevande contenenti alcool."

I servizi della Commissione procederanno ad un esame approfondito di tale possibilità."

DICHIARAZIONE 91/96

"La delegazione tedesca attribuisce importanza al fatto che, allo scopo di alleggerire i vincoli degli operatori economici tenuti a comunicare informazioni e tenuto conto delle risorse pubbliche limitate della Comunità e degli Stati membri, vengano esaminate ed applicate alle statistiche agricole le limitazioni in appresso:

- ridurre l'indagine sulle mandrie suine da tre a due all'anno;
- spostare alcuni termini di indagine sui censimenti animali nel corso dell'anno a scopo di razionalizzazione;
- nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole, sopprimere la parte "macchine agricole" concentrandosi invece sui settori prioritari."

DICHIARAZIONE 92/96

"La Commissione concorda pienamente sul fatto che la procedura di raccolta delle statistiche debba essere ridotta al minimo, compatibilmente con le esigenze della gestione del mercato.

In questo spirito si propone di esaminare nelle competenti sedi i punti sollevati nel memorandum tedesco (lettera del Ministro dell'Agricoltura della Germania in data 13 maggio 1996) e, se del caso, formulare le proposte eventualmente necessarie."

DICHIARAZIONE 93/96

Articolo 2

La delegazione francese ritiene che:

- la decisione relativa ai SIFIM (articolo 2, paragrafo 3) debba essere adottata all'unanimità dal Consiglio, in quanto incide direttamente sul sistema delle risorse proprie;
- nel caso in cui la ripartizione dei SIFIM debba essere decisa alla fine del 1997, all'atto dell'adozione del prossimo pacchetto finanziario debbano essere previste disposizioni che correggano il suo effetto meccanico sulla base PNL.

DICHIARAZIONE 94/96

Articolo 2, paragrafo 2

Il Consiglio constata che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, non avranno alcun effetto sul regime delle risorse proprie fino al termine del periodo delle prospettive finanziarie in vigore. Il Consiglio terrà conto del presente regolamento al momento di esaminare le relazioni della Commissione, di cui all'articolo 10 della decisione del 31 ottobre 1994 relativa alle risorse proprie.

DICHIARAZIONE 95/96

Articolo 3

La Commissione accetta le deroghe chieste per gli Stati membri nell'ambito della trasmissione dei dati prevista all'allegato B. Tuttavia, la Commissione auspica che gli Stati membri si adoperino per rispettare i termini di trasmissione e il contenuto delle tabelle 1 e 2, indispensabili nel quadro delle esigenze per controllare la convergenza e delle esigenze delle risorse proprie. La Commissione si sforzerà di assistere i paesi affinché siano adempiuti gli obblighi previsti all'articolo 3.

DICHIARAZIONE 96/96

Articolo 3

Facendo riferimento alla dichiarazione n. 3 della Commissione che precede, la delegazione tedesca ha dichiarato che la messa in applicazione amministrativa del diritto comunitario è fondamentalmente di competenza degli Stati membri. Non è pertanto compatibile un sostegno finanziario agli Stati membri proveniente dal bilancio comunitario per l'attuazione del presente regolamento.

DICHIARAZIONE 97/96

Articolo 7, paragrafo 3

La Commissione invita gli Stati membri a trasmetterle durante il periodo transitorio i conti e le tabelle elaborati in applicazione del SEC seconda edizione entro gli stessi termini previsti nell'allegato B, per poter mettere a disposizione di tutte le istituzioni comunitarie le statistiche necessarie alla sorveglianza delle politiche economiche e alla misura della convergenza.

DICHIARAZIONE 98/96

Articolo 8, paragrafo 1

La Commissione deplora che questa disposizione abbia l'effetto di continuare a basare la misura del PNL, da prendere in considerazione ai fini del bilancio e delle risorse proprie comunitarie, sui conti nazionali risultanti dall'applicazione del SEC seconda edizione fintantoché rimanga in vigore la decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie, laddove la misura del PNL risultante dall'applicazione del SEC 95 sarebbe più completa e più affidabile.

Le delegazioni portoghese e lussemburghese hanno fatto propria la dichiarazione della Commissione.

DICHIARAZIONE 99/96

Articolo 8, paragrafo 1

La Commissione ricorda gli impegni da essa assunti all'atto dell'adozione della decisione "Risorse proprie" del 31.10.1994, vale a dire che essa presenterà le relazioni di cui all'articolo 10 della suddetta decisione in tempo utile perché possano essere prese in considerazione nelle discussioni del Consiglio sulla decisione "Risorse proprie" (cfr. doc. 5646/1/94 REV 1, dichiarazione n. 9 + COR 1).

DICHIARAZIONE 100/96

Articolo 8, paragrafo 3

Entro la data prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione, nel rispetto della decisione 87/373/CEE del Consiglio ("Comitatologia")⁽¹⁾, si sforzerà di pervenire ad un consenso delle varie delegazioni in sede di Comitato PNL nell'ambito della decisione sui metodi di applicazione del SEC seconda edizione di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8.

(1) GU n. L 197 del 18.7.1987.

DICHIARAZIONE 101/96

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano le circostanze particolari del trasferimento dalla Groenlandia all'Unione europea di 4.000 tonnellate di scorfano, che è stato concesso al di fuori del contesto del protocollo di pesca concluso con la Groenlandia e doveva contribuire al raggiungimento di un accordo sulla gestione delle popolazioni di scorfano atlantico nella riunione straordinaria della NEAFC tenutasi dal 19 al 21 marzo 1996. La ripartizione di queste 4.000 tonnellate di scorfano nell'ambito dell'Unione europea non pregiudica in alcun modo la stabilità relativa delle possibilità di cattura risultanti dal protocollo di pesca concluso con la Groenlandia."

DICHIARAZIONE 102/96

"La delegazione irlandese chiede che si prenda atto della sua profonda insoddisfazione per la ripartizione decisa dal Consiglio del contingente relativo allo scorfano attribuito nell'ambito della NEAFC. La delegazione irlandese è convinta che tale ripartizione non sia conforme ai principi di distribuzione stabiliti dal regolamento (CEE) n° 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992. La delegazione irlandese si riserva di prendere posizione in merito al seguito che potrebbe dare alla questione."

DICHIARAZIONE 103/96

"La delegazione tedesca ritiene che la decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell'industria europea debba essere basata anche sull'articolo 113/CE, poiché la costituzione di una banca di dati sugli ostacoli incontrati dalle imprese europee nei paesi terzi è una misura di politica commerciale non coperta dall'articolo 130."

DICHIARAZIONE 104/96

Allegato I, Capitolo I, punto 1, e) (contributi volatili da cortile)

"Il Consiglio invita la Commissione a procedere ad un esame approfondito dell'applicazione della direttiva 71/118/CEE da parte delle autorità di controllo degli Stati membri, segnatamente dei controlli previsti all'articolo 8 ⁽²⁾, per completare la relazione di cui all'articolo 7, sezione E della direttiva succitata, sulle eventuali conseguenze da trarre da tale applicazione in relazione al livello dei contributi da prelevare ai fini di un controllo uniforme dell'applicazione stessa."

DICHIARAZIONE 105/96

Allegato A, Capitolo III, Sezione I, punto 1

- dichiarazione della delegazione francese:

"Per quanto riguarda il contributo applicabile ai prodotti della pesca contemplati dal capitolo I della direttiva 91/493/CEE, la delegazione francese parte dall'ipotesi che il contributo previsto al punto 1, lettera a) della sezione I del capitolo III dell'allegato I della direttiva 85/73/CEE non venga riscosso:

- i) in caso di vendita o cessione diretta sul mercato, da parte di un pescatore al dettagliante o al consumatore, di un quantitativo non superiore a quello previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 3703/85 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati;
- ii) in caso di ritiro definitivo nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento (CEE) n° 3759/92 del Consiglio."

(2) Che deve essere presentata al Consiglio entro l'1.1.1998.

DICHIARAZIONE 106/96

Motivazione di voto della delegazione spagnola

"Il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale è evidentemente un problema economico e fiscale, strettamente connesso al regime tributario specifico di ogni Stato membro.

Pertanto, finché non si saranno armonizzate la fiscalità indiretta e quella diretta, non è auspicabile armonizzare i contributi per mezzo della presente direttiva.

Tenuto conto di quanto precede, la delegazione spagnola ritiene che, giacché l'armonizzazione dei contributi previsti per l'ispezione e il controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale è attuata perché giudicata necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, non si sia rispettata, all'atto dell'adozione della presente direttiva, la procedura di cui all'articolo 99 del trattato CE per l'adozione delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno."

DICHIARAZIONE 107/96

Altre dichiarazioni

"Nel dare l'accordo sul testo, la delegazione austriaca parte dal presupposto che gli Stati membri possano comunque applicare - nello stabilire i contributi per i controlli veterinari - il principio della copertura dei costi effettivi e che in tal senso siano possibili deroghe agli importi forfettari previsti nei testi comunitari."

DICHIARAZIONE 108/96

Altre dichiarazioni

"La Commissione conferma che detta possibilità è prevista all'articolo 5, paragrafo 3."

DICHIARAZIONE 109/96

Altre dichiarazioni

"La Commissione esaminerà con atteggiamento positivo la richiesta della delegazione italiana di tener conto della situazione deficitaria constatata nel suo paese riguardo agli animali vivi nell'ambito dei negoziati per gli accordi di equivalenza con i PECO, per giungere ad una riduzione dei costi delle ispezioni per le importazioni di animali vivi provenienti da detti paesi."

DICHIARAZIONE 110/96

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE FINLANDESE

"Tenuto conto delle condizioni geografiche e strutturali particolari della Finlandia, è necessario esaminare la possibilità per la Finlandia di applicare mezzi alternativi di riscossione dei contributi per i prodotti della pesca a decorrere dal 1° luglio 1999. Tale esame dovrebbe aver luogo nel quadro del riesame della direttiva del Consiglio 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari per quanto riguarda gli animali vivi e taluni prodotti di origine animale, nonché della modifica della direttiva 91/496/CEE conformemente al suo articolo 3."

DICHIARAZIONE 111/96

Allegato II

"Il Consiglio prende atto che:

Nel fissare le tariffe per i servizi di irradiazione la Commissione continuerà a costituire un fondo per lo smantellamento, come ha fatto negli anni precedenti. Tale fondo sarà aggiunto a quello già previsto e sarà utilizzato a tempo debito.

La Commissione esaminerà inoltre il problema dello smantellamento dell'HFR e presenterà al Consiglio una relazione in merito entro la fine del 1996."

DICHIARAZIONE 112/96

Allegato II

"Il Consiglio prende atto del fatto che:

La Commissione conferma che l'espressione "partecipazione ai programmi comunitari" significa che l'HFR può contribuire, con un adeguato finanziamento, all'esecuzione di programmi comunitari nel contesto o al di fuori dei programmi quadro. Tale partecipazione avverrà o su base competitiva o mediante la vendita di servizi di irradiazione agli Istituti del CCR durante il compimento delle rispettive azioni."

DICHIARAZIONE 113/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 9, paragrafo 2

"Nel quadro dell'azione comunitaria, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia e la qualità dell'aiuto, la Commissione continuerà ad adoperarsi per diversificare le parti che collaborano con essa e, in particolare, le nuove ONG."

DICHIARAZIONE 114/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 21

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'importo del contributo comunitario a titolo della convenzione concernente l'aiuto alimentare dovrebbe essere fissato contemporaneamente agli importi dei contributi degli Stati membri, congiuntamente dal Consiglio a nome della Comunità e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio a nome proprio. A tal fine, la proposta che la Commissione sottoporà al Consiglio sarà corredata di un progetto di ripartizione tra gli Stati membri dell'importo globale di loro spettanza."

DICHIARAZIONE 115/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 24 paragrafo 1 lettera a)

"Le modalità e il numero di Stati membri necessari per prendere in considerazione eventuali obiezioni sollevate nel corso della procedura scritta saranno definiti nel regolamento interno del Comitato."

DICHIARAZIONE 116/96

"La delegazione italiana, pur fornendo il proprio assenso al progetto di regolamento in causa, desidera richiamare l'attenzione sull'opportunità che la gestione delle misure che si collocano nell'ambito dell'articolo 11 sia improntata a criteri di massima flessibilità nel senso che terrà conto, in questo contesto, anche delle esigenze di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, specie per taluni settori che hanno già formato oggetto di ampie e numerose concessioni tariffarie accordate ai PVS."
